



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

SERVIZIO AZIENDALE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 18 del 23.05.2017

OGGETTO: Determinazione a contrattare, per l'affidamento del servizio di trebbiatura e trasporto cereali, stagione agraria 2016/2017, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE

Premesso che:

- questo Ente gestisce direttamente un'azienda cerealicola – zootecnica in località Roccaccia ad indirizzo biologico che segue, per la propria produzione cerealicola, il piano colturale adottato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 121 del 10.09.2015;
- si deve pertanto provvedere all'affidamento del servizio di trebbiatura e trasporto dei cereali prodotti ricorrendo a ditte esterne, in quanto l'Ente non possiede macchine operatrici agricole in grado di eseguire i servizi sopra indicati;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l’articolo 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
- l’articolo 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”*;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“ Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ”* e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 sono:

- 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;

- 03 istituzioni educative ed universitarie;
- 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *“ Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”*;

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
 I- in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
 II- in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

III- in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica,
- gas,
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo

della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

g) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;*

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Rilevato nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la valutazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell'Ente, che attraverso l'esecuzione

del contratto colma il fabbisogno di operazioni necessarie al completamento del piano colturale aziendale, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'Ente;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano colturale, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace completamento delle operazioni colturali, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l'Ente, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;

e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di quindici giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con l'Ente, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso per invitare a manifestare l'interesse, che allegato si approva col presente provvedimento;

Considerato, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica, secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l'offerta;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, sulla base della valutazione combinata di due elementi dell'offerta formulata ovvero, per i lavori di trebbiatura, indicando l'offerta in euro per ettaro oggetto di trebbiatura e per il servizio di trasporto indicando l'offerta in euro per chilogrammo di cereali trasportato presso la Semetruria S.R.L. Società Agricola la cui sede è situata in Tarquinia in via Vecchia della Stazione n. 102, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4, - lettera c), trattandosi di servizio, caratterizzato da elevata ripetitività e di importo inferiore alla soglia, così come previsto all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra esposto, procedere all'affidamento del servizio di trebbiatura e trasporto ricorrendo a ditte iscritte alla Camera di Commercio come conto terzi aventi la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

Ritenuto altresì che ai fini della selezione del soggetto affidatario si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo unitario più basso, sulla base della valutazione combinata di due elementi dell'offerta formulata ovvero, per i lavori di trebbiatura, indicando l'offerta in euro per ettaro oggetto di trebbiatura e per il servizio di trasporto indicando l'offerta in euro per chilogrammo di cereali trasportato presso la Semetruria S.R.L. Società Agricola la cui sede è situata in Tarquinia in via Vecchia della Stazione n. 102;

Visto l'allegato schema di avviso di gara ad evidenza pubblica;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell' Ente;

Visti:

lo statuto dell'Ente;

il bilancio di previsione per l'anno 2017 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017-2019;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

- Pubblicare l'allegato schema di avviso pubblico di gara per l'affidamento del servizio di trebbiatura e trasporto della produzione cerealicola (grano-orzo-avena-farro- semino) del Centro Aziendale dell'Ente sito in Tarquinia in loc. Roccaccia – stagione agraria 2015-2016 che interessa una superficie di Ha 130.00.00 circa per almeno 15 giorni, alle condizioni indicate nello schema che, allegato al presente provvedimento, si approva;
- Ribadire che si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo unitario più basso, sulla base della valutazione combinata di due elementi dell'offerta formulata ovvero, per i lavori di trebbiatura, indicando l'offerta in euro per ettaro oggetto di trebbiatura e per il servizio di trasporto indicando l'offerta in euro per chilogrammo di cereali trasportato presso la Semetruria S.R.L. Società Agricola la cui sede è situata in Tarquinia in via Vecchia della Stazione n. 102.

- Stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di aggiudicare il servizio di trebbiatura per la stagione agraria 2016/2017 per il completamento delle operazioni colturali;
 - l'oggetto del contratto è servizio di trebbiatura e trasporto cereali;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale e il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'ente;
- Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- La presente determinazione, non comportando assunzione di impegno di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii. ed è immediatamente efficace.
- Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Aziendale Maria Bellucci;

Tarquinia 23.05.2017

Il Responsabile
F.to Maria Bellucci

Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.


Tarquinia 23.05.2017

Il Responsabile
F.to Maria Bellucci

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente, per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del decreto legge n. 267/2000.

*Il Funzionario incaricato
Maria Bellucci*





UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

AVVISO DI GARA

SERVIZIO DI TREBBIATURA E TRASPORTO-GRANO-ORZO-AVENA-FARRO-SEMINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE

RENDE NOTO

E' indetta per il giorno _____ alle ore _____, in seduta pubblica presso la sede dell'Università Agraria di Tarquinia sita in via G. Garibaldi n. 17 in Tarquinia (VT) - C.A.P. 01016, gara per l'appalto del servizio di trebbiatura e trasporto presso la Semetruria S.r.l. Società Agricola Via Vecchia della Stazione 102, 01016 Tarquinia (VT), della produzione cerealicola sui terreni condotti direttamente dall'Università Agraria di Tarquinia siti in loc. La Roccaccia e Valpugliese, per una superficie complessiva di ettari **120.00.00 circa**. La superficie effettiva lavorata verrà verificata da questo Servizio Aziendale.

Le ditte interessate alla gara, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere (tramite servizio postale o recapito a mano), a pena di decadenza, **entro e non oltre le ore _____ del giorno _____** - all'Ufficio protocollo dell'Università Agraria di Tarquinia, via G. Garibaldi n. 17, 01016 Tarquinia (VT) - l'offerta economica e la documentazione richiesta secondo quanto appresso specificato, in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e sul quale dovrà essere indicato il nome della ditta concorrente e a tergo dovrà essere riportata in modo chiaro, a pena di esclusione, la dicitura "Gara servizio di trebbiatura e trasporto cereali". In detto plico dovranno essere inserite due distinte buste chiuse e sigillate, recanti le sottoelencate caratteristiche e contenenti:

BUSTA n. 1:

recante all'esterno la dicitura "Gara trebbiatura e trasporto - documentazione" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- 1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale risulti la qualifica di conto terzi;
- 2) Numero di partita IVA e Codice Fiscale;
- 3) Dichiarazione del legale rappresentante della ditta di aver preso visione dei terreni oggetto dei lavori di trebbiatura e contestuale assunzione dell'impegno ad iniziare i lavori entro cinque giorni dalla richiesta dell'Ente;
- 4) Dichiarazione attestante il modello e l'anno di immatricolazione delle macchine agricole che verranno utilizzate per l'esecuzione dei lavori;
- 5) Versamento presso la tesoreria dell'Ente- Banca di credito Cooperativo della Tuscia - Agenzia di Tarquinia dell'importo di € 1.500,00 oppure assegno circolare non trasferibile per l'importo di € 1.500,00, a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- 6) Eventuale ricorso al subappalto per il servizio del trasporto, indicando altresì la ditta subappaltatrice.
- 7) Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Azienda relativo al personale impiegato nei lavori di trebbiatura e per il servizio di trasporto che potrà essere temporaneamente sostituito da autocertificazione di regolarità contributiva resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario;
- 8) Certificato di Regolarità Fiscale che potrà essere temporaneamente sostituito da autocertificazione di regolarità fiscale resa dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria;
- 9) Dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che l'impresa aggiudicataria possiede la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- 10) Documento di Valutazione dei Rischi;

BUSTA n. 2:

recante all'esterno la dicitura "Gara trebbiatura e trasporto - offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica formulata specificamente e distintamente per il servizio di trebbiatura, indicando l'offerta in euro per ettaro oggetto dei lavori di trebbiatura e per il servizio di trasporto indicando l'offerta in euro per chilogrammo di cereali trasportati presso la Semetruria S.r.l. Società Agricola la cui sede è situata in Tarquinia in Via Vecchia della Stazione n. 102. L'offerta dovrà essere formulata in cifre e in lettere e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della ditta concorrente.

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo unitario più basso sulla base della valutazione combinata di entrambi gli elementi dell'offerta.

Il servizio di trasporto potrà essere affidato in subappalto a terzi in possesso dei necessari requisiti di legge.

La riserva di avvalersi del subappalto deve essere resa nota già in sede di formulazione dell'offerta.

L'Ente si riserva di aggiudicare anche in caso di acquisizione di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e in caso di offerte vincenti di pari importo, si procederà mediante sorteggio.

L'offerta non vincola in ogni caso la stazione appaltante che si riserva a proprio insindacabile giudizio di procedere o meno all'aggiudicazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Servizio Aziendale dell'Ente Tel: 0766/856016 - il responsabile unico del procedimento (RUP) è la sig.ra Maria Bellucci, Responsabile del Servizio Aziendale.

Tarquinia, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE

Maria Bellucci

